

**Oggetto: giudizio davanti al TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, n. r.g. 4239/2023. Adempimento dell’ordinanza presidenziale n. 4643/2023 ai fini dell’integrazione del contraddittorio mediante notificazione ex art. 41, c. 4 c.p.a.**

Spettabili Amministrazioni,

i sottoscritti, in qualità di difensori di Servizi Assistenziali Domiciliari S.r.l. (la “**Società**”) nel giudizio in oggetto (il “**Giudizio**”),

**PREMESSO CHE**

1. il Giudizio è stato introdotto dalla Società per l’annullamento, in via principale:
  - i. quanto al ricorso introduttivo, della determinazione del direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, pubblicata il 13 dicembre 2022, recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*”, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, o comunque connessi; e
  - ii. quanto al ricorso per motivi aggiunti, della determinazione del direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia n. 1 dell’otto febbraio 2023, pubblicata in pari data, recante “*Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216 – Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto*”;
2. in particolare, i suddetti provvedimenti hanno determinato l’importo dovuto dalla Società ai sensi della normativa sul ripiano del superamento dei tetti di spesa nazionale e regionali per l’acquisto di dispositivi medici da parte degli enti pubblici nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;

3. con l'ordinanza presidenziale in oggetto (l' "**Ordinanza**"), il TAR Lazio – Roma ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo (e della stessa Ordinanza), da eseguirsi con la pubblicazione sul sito internet istituzionale delle amministrazioni resistenti, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza (cioè entro il 27 luglio 2023) e nei modi prescritti nella parte motiva dell'Ordinanza;

**CONSIDERATO CHE**

4. l'Ordinanza prevede che la società ricorrente consegna su supporto informatico copia del ricorso introduttivo e dell'Ordinanza stessa;

\* \* \*

tutto quanto precede premesso e considerato, i sottoscritti, in qualità di difensori della società ricorrente:

- (i) **fanno istanza** a codeste spettabili Amministrazioni **di pubblicare** il ricorso introduttivo e l'Ordinanza sul proprio sito internet istituzionale;
- (ii) **chiedono** a codeste spettabili Amministrazioni in quali modalità preferiscano che siano loro forniti il ricorso introduttivo e l'Ordinanza;
- (iii) in spirito di massima collaborazione, e nella speranza che sia sufficiente tale adempimento, **allegano** alla presente richiesta i predetti atti; e
- (iv) manifestano la propria disponibilità per qualsiasi esigenza di codeste spettabili Amministrazioni inerente alla notificazione per pubblici proclami.

Si precisa altresì che l'Ordinanza prescrive che (i) alla Società venga rilasciato dalle spettabili Amministrazioni un "*attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web*", e (ii) entro 30 giorni dalla pubblicazione dei predetti atti sui siti internet istituzionali, sia depositata in giudizio prova dell'intervenuto adempimento.

Si allegano:

- procura speciale alle liti rilasciata dal legale rappresentante della Società in favore dei sottoscritti difensori;
- ricorso introduttivo del giudizio davanti al TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, r.g. n. 4239/2023;
- ricorso per motivi aggiunti proposto nel medesimo giudizio; e

- ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, Sezione III *quater*, n. 4643/2023.

In attesa di un pronto e cortese riscontro, si porgono distinti saluti

Roma, 29 giugno 2023

*avv. prof. Luca R. Perfetti*

*avv. Alessandro Rosi*